

Sommari / Abstracts

L. MANCINI, **Le fonti e l'evoluzione del can. 1342 § 1**, pp. 13-36

L'articolo prende in analisi l'attuale can. 1342 § 1 circa la procedura amministrativa di irrogazione della pena, rispetto al processo giudiziale. Il contributo cerca di andare alle fonti di tale prassi ecclesiale per rintracciare nella storia una chiave interpretativa dell'attuale legislazione. Attraverso l'iter di codificazione del presente canone l'articolo tenta di farne emergere la *ratio* retrostante. Infine una rapida panoramica sulla prassi ecclesiale dopo la promulgazione del Codice, in particolar modo circa lo sviluppo processuale penale sui *delicta graviora* con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001 e le sue successive modifiche nel 2010 e nel 2021, tenta di trarre da quest'ultima un'interpretazione del canone, soprattutto per quanto concerne le giuste cause.

.....

The article analyses the current can. 1342 § 1 regarding the administrative procedure for imposing a penalty, with respect to the judicial process and seeks to go to the historical sources of this ecclesial practice to trace out an interpretative key to the current legislation. The article attempts to bring out the rationale behind this canon by examining the history of its codification. Finally, a brief overview of ecclesial praxis after the promulgation of the Code – specifically regarding the development of criminal proceedings on delicta graviora with the motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela of 2001 and its subsequent amendments in 2010 and 2021 – attempts to draw from the latter an interpretation of the canon, especially with regard to just causes.

P. BIANCHI, **Le *causae iustae* per l'applicazione del procedimento amministrativo penale alla luce di istituti già vigenti nell'ordinamento canonico**, pp. 37-47

L'articolo cerca di mostrare come nell'ordinamento canonico vigente sussistono già delle possibilità semplificate di accertamento di un fatto di grande rilievo giuridico, quale la nullità di un matrimonio o la commissione di un delitto. Esse trovano la loro ragione nella certezza o almeno nella estrema facilità probatoria del cosiddetto fatto principale che deve essere accertato. Tale criterio della certezza del fatto – presente nei primi schemi della revi-

sione della codificazione latina poi sfociata nella redazione dell'attuale can. 1342, nonché tuttora presente nel can. 1402 § 2 del CCEO – può essere un ragionevole motivo per orientarsi nella scelta di perseguire e punire un delitto canonico secondo la modalità del procedimento penale amministrativo.

.....

This article seeks to show how in current canon law there are already simplified ways of ascertaining a fact of great legal importance, such as the nullity of a marriage or the commission of a crime. These are based on the certainty or at least on the extreme ease of proof of the so-called main fact that must be ascertained. This criterion of certainty of the fact – present in the first drafts of the revision of the Latin codification that then led to the drafting of the current can. 1342, as also still present in can. 1402 § 2 of the CCEO – can be a reasonable reason to choose to prosecute and punish a canonical crime according to the modality of the administrative penal procedure.

M. MINGARDI, Il procedimento penale amministrativo: prassi e problematiche, pp. 48-64

Sulla base dello scarno dettato codiciale del can. 1720, del *Sussidio applicativo* per il nuovo libro VI e di normative per casi particolari, l'articolo propone indicazioni per l'attuazione del procedimento penale amministrativo, suggerendo soluzioni per punti potenzialmente controversi ed evidenziando possibili criticità di questa procedura.

.....

Based on the sparse codal disposition of can. 1720, of the User Guide for the new book VI and of norms for particular cases, the article proposes indications for the implementation of the administrative penal procedure, suggesting solutions for potentially controversial points and highlighting possible critical issues with this procedure.

G.P. MONTINI, Le differenze specifiche tra processo penale giudiziale e procedimento penale amministrativo, pp. 65-84

L'articolo intende elencare in modo piuttosto scolastico le differenze procedurali che nel diritto comune ossia nel diritto del Codice intercorrono tra il processo penale giudiziale e il procedimento penale amministrativo. Ciascuna differenza è anche brevemente spiegata e contestualizzata. Nella seconda parte dell'articolo si elencano le norme peculiari del procedimento amministrativo penale applicato nel caso di *delicta graviora*, distinguendo qui tre tipi di norme: quelle che lo avvicinano al processo penale canonico, quelle che lo allontanano da esso e infine quelle (*Vademecum*) che semplicemente suggeriscono innovazioni ispirate al processo penale giudiziale.

.....

The article intends to list in a rather scholastic way the procedural differences that exist in common law, i.e. in the law of the Code, between the judicial penal process and the administrative penal process. Each difference is also briefly explained and contextualised. The second part of the article lists the specific rules of the administrative penal procedure applied in the case of delicta graviora, distinguishing here three types of rules: those that bring it closer to the canonical penal process, those that distance it from it and finally those (Vademecum) that simply suggest innovations inspired by the judicial penal process.

M.F. NOGARA, L'apposizione del divieto giudiziale di nuove nozze,
pp. 85-99

L'istruzione *Dignitas connubii* individua tra i compiti dell'autorità giudicante l'imposizione alle parti, quando ne sia il caso, di un *vetitum* a contrarre nuove nozze. L'articolo sviluppa alcune considerazioni circa i criteri generali e particolari che possono guidare nell'uso o meno della facoltà di imporre questo divieto. Il richiamo alla dimensione pastorale dell'attività giudiziale, la descrizione delle finalità del *vetitum* e la prassi giurisprudenziale tracciano le coordinate per una riflessione sul tema e una corretta applicazione della normativa. Seguono alcune osservazioni sul discusso divieto *ad cautelam* e sugli strumenti giuridici della *commendatio* rivolta all'ordinario e del *monitum*.

.....

The instruction Dignitas connubii identifies among the tasks of the judicial authority the imposition on the parties, when appropriate, of a vetitum to contract new marriages. The article develops some considerations about the general and particular criteria that may guide the use or not of the faculty to impose this prohibition. The reference to the pastoral dimension of judicial activity, the description of the various scopes of the vetitum and jurisprudential praxis outline the coordinates for a reflection on the topic and a correct application of the norms. The following are some observations on the controversial ad cautelam prohibition and on the juridical instruments of the commendatio addressed to the Ordinary and the monitum.

P. BIANCHI, L'interpretazione autentica del can. 1103: una analisi della dottrina, pp. 100-117

L'articolo prende in esame le questioni dottrinali retrostanti l'interpretazione autentica del 1986, che estende l'applicabilità della disciplina canonica sul *metus* quale motivo di nullità matrimoniale anche agli acattolici: in particolare se le disposizioni in merito contenute nel can. 1103 siano tutte e singole dirette espressioni del cosiddetto diritto naturale. Si esaminano gli studi di sei autori che hanno discusso espressamente la questione e si ac-

cenna ad alcuni manuali di uso corrente che vi fanno dei cenni. La conclusione che si crede di poter raggiungere è che l'interpretazione autentica non abbia voluto risolvere una questione dottrinale a lungo discussa, ma solo dichiarare che la disciplina sul *metus* disegnata dal can. 1103 risulta coerente con il diritto naturale, con l'insegnamento conciliare sul matrimonio e con la sensibilità giuridica contemporanea particolarmente attenta ai diritti e alla libertà della persona. Così, l'estensione di tale disciplina anche agli acattolici (sia battezzati, sia non battezzati) non è un loro assoggettamento al diritto canonico (in contrasto con le scelte operate nei cann. 11 e 1059), ma la tutela della loro massima libertà nel contrarre matrimonio, qualora la validità dello stesso dovesse essere sottoposta alla valutazione degli organi giudiziari della Chiesa cattolica.

.....

The article examines the doctrinal issues behind the 1986 authentic interpretation, which extends the applicability of the canonical discipline on metus as a reason for matrimonial nullity to non-Catholics as well: in particular, whether the provisions contained in can. 1103 are all and each direct expressions of so-called natural law. The studies of six authors who have expressly discussed the issue are examined together with some manuals of current use that mention it. The conclusion that we believe we can reach is that the authentic interpretation did not want to resolve a long-discussed doctrinal question, but only to declare that the discipline on metus designed by can. 1103 is consistent with natural law, with the conciliar teaching on marriage and with contemporary legal sensibility which is particularly attentive to the rights and freedom of the person. Thus, the extension of this discipline to non-Catholics (both baptised and unbaptised) is not their subjecting to canon law (in contrast to the choices made in canons 11 and 1059), but protecting their maximum freedom in contracting marriage, if the validity of the same should be submitted to the evaluation of the judicial bodies of the Catholic Church.

M. RIVELLA, La responsabilità civile dell'ente ecclesiastico nel caso di delitti commessi da chierici, pp. 118-127

Il contributo mette a fuoco il tema della responsabilità civile finalizzata al risarcimento dei danni, che consegue alla condanna penale di un chierico o di un membro di istituto di vita consacrata, colpevole di abusi sessuali su minori, quando a essere chiamato in causa è anche l'ente ecclesiastico all'interno del quale costui opera (parrocchia o istituto religioso) o quello da cui dipende (diocesi). La problematica viene affrontata a partire dall'analisi di una sentenza italiana, ritenuta esemplare per il modo in cui si rapporta con il diritto canonico e per le argomentazioni che adduce. Si tratta in sostanza di verificare se il semplice rapporto che intercorre fra il chierico/consecrato e l'ente ecclesiastico giustifichi la corresponsabilità di quest'ultimo o se non debbano piuttosto sussistere i requisiti previsti dalla giurispruden-

za italiana per profili analoghi, cioè il rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria. La gravità di siffatti casi e le pesanti ricadute che essi comportano sulle vittime e sull'intera comunità ecclesiale, di cui sono parte, esigono comunque uno sforzo per assicurare l'effettivo risarcimento delle parti lese nel rispetto delle norme, da intendersi correttamente anche in base alla natura della Chiesa e dei suoi rapporti interni.

.....

This article focuses on the issue of civil liability for damages following the criminal conviction of a cleric or member of a religious institute guilty of sexual abuse of minors, when the ecclesiastical entity within which he works (parish or religious institute) or the entity to which he belongs (diocese) in the juridical process is also involved. The issue is addressed by analysing an Italian ruling, considered exemplary for the way it relates to canon law and for the arguments it puts forward. Essentially, it is a question of verifying whether the mere relationship between the cleric/consecrated person and the ecclesiastical body justifies the latter's co-responsibility or whether the requirements laid down by Italian case law for similar cases, i.e. the relationship of subordination and the necessary connection of occasion, must be met. The seriousness of such cases and the heavy repercussions they have on the victims and on the entire ecclesial community of which they are part require, in any case, an effort to ensure effective compensation for the injured parties in accordance with the norms, the proper understanding of which also takes into account the nature of the Church and its internal relations.
